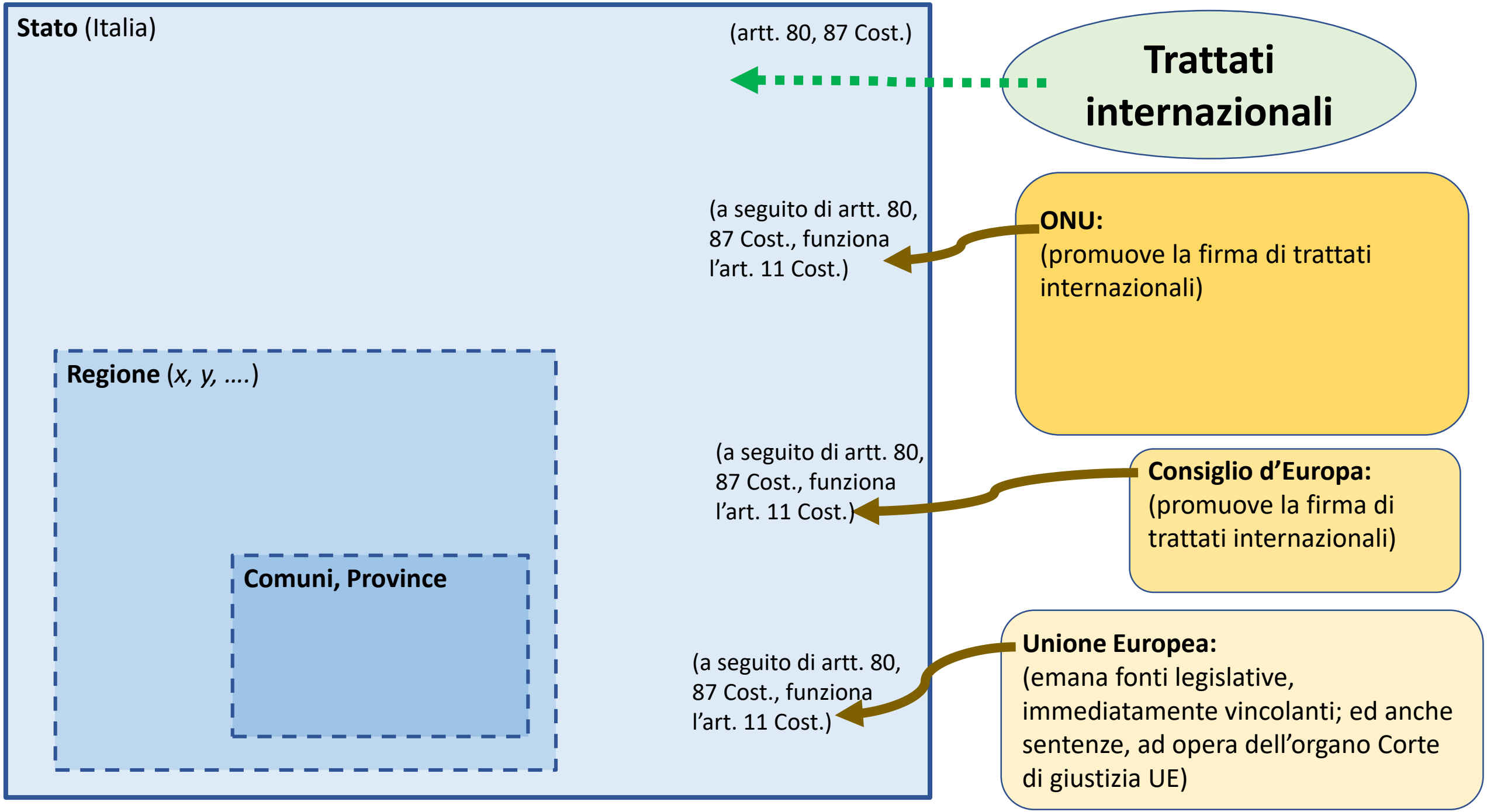

Stato (Italia)
(artt. 80, 87 Cost.)
Trattati internazionali
(a seguito di artt. 80, 87 Cost., funziona l'art. 11 Cost.)
ONU:
(promuove la firma di trattati internazionali)
Regione (*x, y, ….*)
(a seguito di artt. 80, 87 Cost., funziona l'art. 11 Cost.)
Consiglio d'Europa:
(promuove la firma di trattati internazionali)
Comuni, Province
(a seguito di artt. 80, 87 Cost., funziona l'art. 11 Cost.)
Unione Europea:
(emana fonti legislative, immediatamente vincolanti; ed anche sentenze, ad opera dell'organo Corte di giustizia UE)

Stato (Italia)
livello normativo costituzionale (per **PATRIMONIO CULTURALE**)

Costituzione	**Leggi costituzionali statutarie** (per Reg.ni speciali e Pr. TN-BZ)	**Giurisprudenza costituzionale**
(come valore) art. 9; (come materia da disciplinare e amministrare) art. 116; art. 117, co, 2, lett. *s*; art. 117, co. 3; art. 118; art. 119, art. 120	(come materia da disciplinare e amministrare)	**Sent. 1968, n. 56** (beni paesaggistici «per loro intrinseca natura; non per provvedimento giuridico») **Sent. 1973, n. 9** (prevalenza del valore paesaggistico, su impresa e lavoro) **Sent. 1986, n. 151** (primato del valore estetico-culturale del paesaggio, su qualsiasi altro interesse) **Sent. 1992, n. 338** (prevalenza delle tradizioni locali, sull'omologante sistema di commercio) **Sent. 2012, n. 96** (prevalenza del valore paesaggistico sull'interesse turistico, in particolare agrituristico) **Sent. 2012, n. 171** (*idem*, in part.re turismo nei parchi)

Regione (*x, y, ….*)

Comuni, Province

Unione Europea:
(regolamenti, direttive, sentenze della Corte di giustizia UE)

(a seguito di artt. 80, 87 Cost., funziona l'art. 11 Cost.)

UNESCO:
(provvedimenti di qualificazione di un bene o area, come «sito Unesco»)

(a seguito di artt. 80, 87 Cost., funziona l'art. 11 Cost.)

Consiglio d'Europa:
(sentenze della Corte europea dei diritti umani)

(a seguito di artt. 80, 87 Cost., funziona l'art. 11 Cost.)

Trattati internazionali

(artt. 80, 87 Cost.)

La Costituzione italiana entrata in vigore il 1° gennaio 1948 non contiene disposizioni sull'ambiente come valore, o diritto, o interesse della collettività (interesse pubblico), tuttavia a tale risultato si è giunti mediante interpretazione evolutiva e sistematica di determinate disposizioni della Costituzione, in particolare ad opera della Corte costituzionale







Italia agricola del 1948



Porto Marghera, Raffineria pretrolifera, 1933

Il boom economico italiano (anni 50’ e 60’): benessere ed «esternalità» negative









Art. 9 Cost.: La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico artistico della Nazione



Costituzione
e
prassi



- È costituzionale il «mancato indennizzo» in caso di vincolo paesaggistico del bene?
- Il vincolo riduce la libertà del privato sul bene e assomiglia quindi ad un «esproprio»
- Si consideri per esempio il divieto di edificare e di modificare l'assetto di un parco di una Villa storica, di proprietà privata (non si tratta di esproprio del bene ma viene sottratto un diritto inerente alla proprietà privata: il diritto di edificare)



(Villa e Parco Barbarigo a Galzignano Terme - Colli Euganei – proprietà Pizzoni Ardemani)

- La Costituzione, all'art. 42, afferma che «la proprietà privata può essere espropriata per motivi di interesse generale, salvo indennizzo»

ARTICOLO 42 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA (1948)

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e **i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale** e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per **motivi d'interesse generale**.

Articolo 9 comma 2 della Costituzione

«La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione»

paesaggio, inteso come beni ambientali





AUTONOME PROVINZ BOZEN SÜDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE

L.P. 24 luglio 1957, n. 8.
Tutela del paesaggio.

…..

Art. 15.

Non è dovuto indennizzo per i vincoli imposti agli immobili di proprietà privata a norma dei precedenti articoli.



Corte costituzionale, sentenza 9 maggio 1968, n. 56

«i **beni** immobili qualificati di **bellezza naturale** hanno valore paesistico per una circostanza che dipende dalla loro localizzazione e dalla loro inserzione in un complesso che ha **in modo coessenziale** le qualità indicate dalla legge. Costituiscono cioè una **categoria che originariamente** è di interesse pubblico, e l'amministrazione, operando nei modi descritti dalla legge rispetto ai beni che la compongono, non ne modifica la situazione preesistente, ma acclara la corrispondenza delle concrete sue qualità alla prescrizione normativa. Individua il bene che essenzialmente è soggetto al controllo amministrativo del suo uso, in modo che si fissi in esso il contrassegno giuridico espresso dalla **sua natura** e il bene assuma l'indice che ne rivela all'esterno le qualità; e in modo che sia specificata la maniera di incidenza di tali qualità sull'uso del bene medesimo.

… (segue Corte cost., sent. 56 del 1968). Nell'ipotesi di vincolo paesistico su beni che hanno il carattere di bellezza naturale, la pubblica amministrazione, dichiarando un bene di pubblico interesse o includendolo in un elenco, non fa che esercitare una potestà che le è attribuita dallo stesso regime di godimento di quel bene, così che le sia consentito di confrontare il modo di esercizio di alcune facoltà inerenti a quel godimento con l'esigenza di conservare le qualità che il bene ha connaturali secondo il regime che gli è proprio e di prescrivere adempimenti coordinati e correlativi a tali esigenze. L'amministrazione **può anche proibire in modo assoluto di edificare sulle aree vincolate che siano considerate fabbricabili**. Ma, in tal caso, essa non comprime il diritto sull'area, perché **questo diritto è nato con il corrispondente limite e con quel limite vive**; né aggiunge al bene qualità di pubblico interesse non indicate dalla sua indole e acquistate per la sola forza di un atto amministrativo discrezionale, com'è nel caso dell'espropriazione considerata nell'art. 42, terzo comma, della Costituzione, sacrificando una situazione patrimoniale per un interesse pubblico che vi sta fuori e vi si contrappone

Provvedimento di **vincolo** è «**dichiarativo-certificativo**» (non «costitutivo» di un nuovo stato del bene, giuridicamente rilevante)







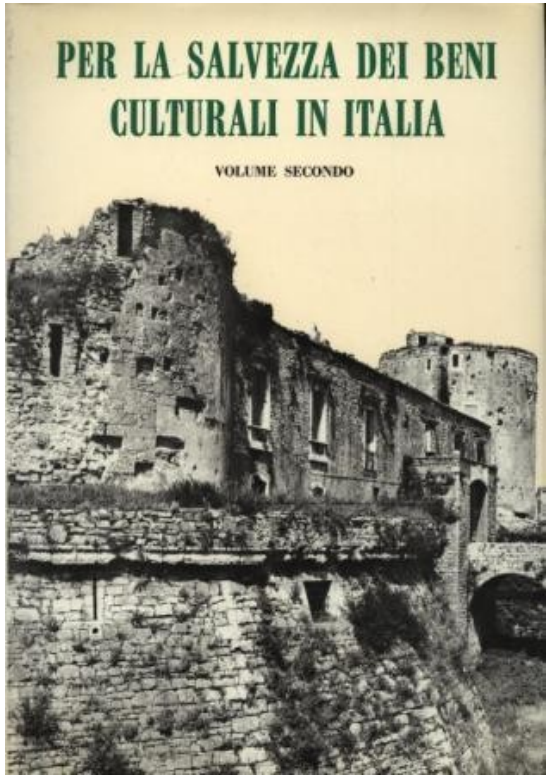


Provvedimento che accerta e certifica che si tratta di un quadro di Tiziano Vecellio, «uomo dal guanto», 1522

Provvedimento che <u>non ammette revoca</u>



<u>Con il provvedimento di vicolo si fissa su un determinato bene il contrassegno giuridico</u> espresso dalla **<u>sua natura</u>** e il bene assume così l'indice che ne rivela definitivamente le qualità (Villa e Parco Vitali, Flangini a Fiesso d'Artico)





La **Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio**, presieduta dall'onorevole Franceschini fu istituita a seguito della legge n. 310 del 26 aprile 1964, su proposta del Ministero della Pubblica Istruzione. Operò fino al 1967







Affonda le radici negli anni ’70 la storia della lottizzazione abusiva di Quarto Caldo …



Fuenti, *Un misfatto ecologico esemplare*" Antonio Cederna nel 1972







… e un vincolo «immediato», per legge (senza bisogno di provvedimento della p.a.), viene introdotto a tutela dei Colli Euganei

L. 29 novembre 1971, n. 1097 - **Norme per la tutela delle bellezze naturali ed ambientali e per le attività estrattive nel territorio dei Colli Euganei**

- **Art. 1.** Allo scopo di tutelare le bellezze naturali e ambientali dei Colli Euganei, sono vietate l'**apertura di nuove cave** e **la ripresa** di esercizio di cave in stato di inattività alla data del 1° ottobre 1970.
- **Art. 2.** Le cave di materiale da riporto e quelle che forniscono pietrame ecc. … devono cessare ogni attività entro il termine perentorio del 31 marzo 1972.
- **Art. 3.** La coltivazione e l'esercizio **delle altre** cave (per cemento, per calce) in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, è subordinata all'approvazione di un apposito **progetto di coltivazione** da parte del soprintendente ai monumenti competente.
- **Art. 4.** La prosecuzione dell'attività estrattiva oltre i termini di cessazione previsti dalla presente legge oppure in contrasto con il progetto approvato dal soprintendente **è punita con l'arresto sino a sei mesi** (e una ammenda pecuniaria).





Corte costituzionale – sentenza 6 febbraio 1973, n. 9

- I pretori di Este e di Monselice, con ordinanze emesse nei procedimenti penali a carico di imprenditori (cavatori), imputati per violazione degli artt. 2 e 4 della legge n. 1097 del 1971, **in quanto avevano continuato l'attività estrattiva nonostante il divieto** disposto dall'art. 2 della legge n. 1097, sollevarono questione di legittimità costituzionale della legge:
- per asserita violazione dell'art. 41, comma 1, della Costituzione: «L'iniziativa economica privata è libera»
- per asserita violazione dell'art. 42, comma 3, della Costituzione: «la proprietà privata può essere espropriata per motivi di interesse generale, salvo indennizzo»
- per asserita violazione degli artt. 4 e 35 Cost. «La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto»





- **La dichiarata tutela di bellezze naturali formanti paesaggio è dall'art. 9 inclusa tra i "principi fondamentali" della Costituzione**, unitamente alla tutela del patrimonio storico ed artistico, quale appartenente all'intera comunità nazionale
- Per quanto concerne l'art. 41, va considerato che esso prevede (secondo comma) che l'**iniziativa economica privata trovi un suo limite nell'utilità sociale.** Tale indubbiamente è **il fine di tutela delle bellezze naturali**. La dedotta violazione dell'art. 41 Cost. non è, quindi, fondata»

(**art. 41, comma 2, Cost.** «**L'iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale** o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana»)



E’ più forte:

- il valore costituzionale del paesaggio (Art. 9 Cost.)
- rispetto al valore costituzionale dell’impresa (art. 41 Cost.)

Ambiente-Paesaggio





- Per quanto concerne l'**art. 42 Cost.**, l'esclusione dell'indennità è giustificata per la considerazione che trattasi di una categoria di beni "**originariamente di interesse pubblico perché naturalmente paesistici**" e condizionati a limitazioni di godimento secondo particolare regime**.**
- Con riguardo agli **artt. 4 e 35 Cost.**, la Corte osserva che «il diritto al lavoro costituzionalmente riconosciuto come fondamentale diritto dei cittadini non comprende un interesse, pure costituzionalmente protetto, alla intangibilità **di ogni situazione** che sia presupposto di conservazione del posto di lavoro»

Insanabile contrasto



(in caso di insanabile contrasto …) E’ più forte:
- il valore costituzionale del paesaggio (Art. 9 Cost.)
- rispetto al valore costituzionale del lavoro (artt. 4 e 35 Cost.)

Ambiente-Paesaggio







Decreto-legge 312 del 1985 convertito nella legge 431 del 1985

"Sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497:

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare; b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi; c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;

e) i ghiacciai e i circhi glaciali; f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; i) le zone umide; l) i vulcani; m) le zone di interesse archeologico.







Corte costituzionale , sent. 24 giugno 1986, n. 151 - La normativa impugnata proprio per l'estensione e la correlativa intensità dell'intervento protettivo - imposizione del vincolo paesistico (e quindi preclusione di sostanziali alterazioni della forma del territorio) in ordine a vaste porzioni e a numerosi elementi del territorio stesso individuati secondo tipologie paesistiche o morfologiche rispondenti a criteri largamente diffusi e consolidati nel lungo tempo - introduce una **tutela del paesaggio improntata a integralità e globalità**, vale a dire implicante una riconsiderazione assidua dell'intero territorio nazionale alla luce e in attuazione del valore estetico-culturale. Una tutela così concepita è **aderente al precetto dell'art. 9 Cost.**, il quale, secondo una scelta operata al più alto livello dell'ordinamento, assume il detto valore come primario, cioè come **insuscettivo di essere subordinato a qualsiasi altro**.

Ambiente-Paesaggio







Corte costituzionale , sent. 24 giugno 1986, n. 151

… primarietà del valore estetico-culturale ed esigenza di una piena e pronta realizzazione di esso

… l'urbanistica viene … limitata dal rispetto del valore estetico-culturale e piegata a realizzarlo

… gli aspetti della normativa denunciata riflettono il fine, proprio della legge, di influire sulle scelte, da adottare …. , **sia urbanistiche che economiche (edilizie, industriali, agricole ecc.) in funzione della primarietà del valore estetico – culturale**

… è proprio **tale primarietà** - **la quale impedisce di subordinare l'interesse estetico-culturale a qualsiasi altro, ivi compresi quelli economici**, nelle valutazioni concernenti i reciproci rapporti - a costituire la scelta di fondo della normativa e a manifestarne la rilevanza economico-sociale.

Va a quest'ultimo proposito ricordato come, … anche in riferimento a considerazioni espresse nei lavori preparatori a proposito di inversioni di tendenza manifestatesi nella coscienza sociale circa i rapporti fra interesse alla qualità della vita e ad altri interessi, la legge appare diretta e idonea a influire profondamente su scelte d'ordine economico-sociale



E’ più forte:
- il valore costituzionale del paesaggio (Art. 9 Cost.)
- Altri valori costituzionali, eventualmente antagonisti

Turismo: beni culturali ed ambientali/attività d'impresa

Il Comune di Roma, con deliberazione n. 3330 in data 1° giugno 1987**, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832**, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, dichiarava incompatibile con le esigenze di tutela dei valori ambientali di talune zone nel centro cittadino l'attività di ristorazione veloce con menù limitato e non tradizionale







Avverso tale provvedimento venivano proposti al T.A.R. Lazio due distinti ricorsi, l'uno da Bahbout Jacques in proprio e quale legale rappresentante della S.p.a. Fooditalia, l'altro dalla società Mc Donald's Corporation nonché dalla S.r.l. Ristoranti italiani per famiglie (R.I.P.F.).



Il T.A.R., riuniti i ricorsi, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, per violazione dell’articolo 41 Cost. (libertà di iniziativa economica)

Corte costituzionale, sentenza 30 luglio 1992, n. 388



La disposizione censurata rappresenta un ulteriore tentativo del legislatore di assicurare la tutela delle tradizioni locali e delle aree di particolare interesse site nei territori comunali, caratterizzati da un nucleo edilizio ed abitativo riconducibile al concetto di centro storico il quale rappresenta l'immagine della città ed esprime anche l'essenziale della nostra storia civile ed artistica e della nostra cultura (art. 9 Cost.).

Con essa, quindi, si è voluto porre freno al degrado delle aree di particolare interesse impedendo il moltiplicarsi di esercizi commerciali che, sostituendo quelli tradizionali, per l'attività che vi si svolge, producono effetti dannosi e distorsivi del loro assetto, mentre, invece, meritano protezione le particolari caratteristiche acquisite per lunga tradizione. La qualità della rete commerciale e lo sviluppo di particolari tipi di esercizi pubblici legati alla possibilità di acquisto ed ai bisogni di un particolare tipo di clientela, la corrispondente soppressione di negozi con attività di particolare pregio anche di tipo tradizionale, riducono indubbiamente la fruibilità delle dette aree ed in particolare dei centri storici.

In tale situazione non risulta violato l'art. 41, primo e secondo comma, della Costituzione. Esso, pur affermando la libertà di iniziativa economica privata, consente l'apposizione di limiti al suo esercizio.



Costituzione della Repubblica italiana

Art. 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 41
L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.



E’ più forte:

- il valore costituzionale del paesaggio e del patrimonio storico-artistico (Art. 9 Cost.)
- rispetto al valore costituzionale dell’impresa (art. 41 Cost.)

Turismo: beni culturali ed ambientali/attività d'impresa

Con ordinanza del 31 gennaio 2011, il Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 9, secondo comma, e **41, primo comma,** della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 3, della legge della Regione Umbria 14 agosto 1997, n. 28 (Disciplina delle attività agrituristiche), nella parte in cui prevede che possono essere utilizzate per l'attività agrituristica soltanto le strutture esistenti nell'azienda prima dell'entrata in vigore della legge medesima.

Il Tar evidenzia che i provvedimenti di diniego sono stati adottati in applicazione dell'art. 3, comma 3, della legge reg. Umbria n. 28 del 1997, giacché l'immobile da utilizzare a scopo agrituristico, «ancorché assentito […] con permessi di costruire del Comune di San Venanzo n. 167 dell'8 ottobre 2003 e del 10 maggio 2005», non era esistente alla data del 4 settembre 1997, quando è entrata in vigore la legge reg. Umbria n. 28 del 1997.



Struttura esistente nell'azienda, prima dell'entrata in vigore della l.r. n. 28 del 1997



Struttura nuova del 2001

Corte costituzionale, sentenza 18 aprile 2012, n. 96



La legge della Regione Umbria **fissa un limite cronologico certo** (la data di entrata in vigore della legge reg. n. 28 del 1997), allo scopo di consentire e promuovere l'utilizzazione per attività agrituristiche dell'ingente patrimonio edilizio esistente nelle campagne umbre, in parte fatiscente e in rovina, il cui recupero viene incentivato in diversi modi. **Il senso dell'indicazione di una data precisa è quello di bloccare nuove costruzioni**, destinate sin dall'inizio a fini agrituristici, negli stessi territori ove sorgono quelle storiche e già impiegate nelle attività agricole in senso stretto. La norma è particolarmente rigorosa, in quanto tende a neutralizzare la costruzione di complessi edilizi destinati, in tempi relativamente brevi, alla prestazione prevalente di servizi turistici, che si inserirebbero pertanto in modo forzato nel contesto territoriale storico delle campagne umbre.

Alla luce di quanto detto sopra, la norma censurata non è manifestamente irragionevole, in quanto obbedisce ad una scelta di politica legislativa di particolare rigidità, compatibile tuttavia con la finalità di una razionale disciplina del territorio agricolo. Né si può dire che la stessa norma produca un "congelamento" delle attività agrituristiche, giacché il limite temporale in essa indicato non si riferisce all'ingresso nel mercato di nuovi soggetti o all'avvio di nuove iniziative in questo campo. La norma in esame prescrive, piuttosto, che ogni attività di agriturismo, vecchia o nuova, **si avvalga di fabbricati esistenti sui fondi rustici in data anteriore all'entrata in vigore della legge regionale**. Non è impedito in tal modo che nuovi soggetti possano avviare attività agrituristiche, avvalendosi degli edifici di cui sopra, purché sia rispettato il criterio di prevalenza dell'attività agricola, ex art. 2135 cod. civ., al quale è strettamente legato il divieto di adibire ad agriturismo edifici costruiti appositamente per tale scopo.

Corte costituzionale, sentenza 18 aprile 2012, n. 96





La questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della legge reg. Umbria n. 28 del 1997, proposta con riferimento all'art. 41, primo comma, Cost**., non è fondata**.

L'iniziativa economica privata in campo agrituristico è libera, in quanto a nessuno è inibito l'accesso a questo settore di attività imprenditoriale, **purché segua determinate modalità, uguali per tutti,** ritenute dal legislatore nazionale e da **quello regionale** indispensabili a mantenere le attività agrituristiche nel proprio alveo, **senza sovrapposizioni prevaricanti sull'attività agricola** o aggiramenti della prescrizione fondamentale contenuta nell'art. 2135 cod. civ. È ben possibile, ad esempio, acquisire in proprietà edifici già esistenti nei fondi agricoli prima della data indicata nella legge regionale, così come è possibile utilizzare per la prima volta, a fini agrituristici, fabbricati già posseduti dall'imprenditore agricolo, che voglia avviare, ex novo, l'attività di cui sopra. Non v'è quindi un limite all'avvio di nuove iniziative, né alla concorrenza tra gli imprenditori del settore, ma solo una restrizione nell'uso di beni immobili, allo scopo di preservare razionalmente il territorio e di valorizzarne le caratteristiche specifiche, in coerenza con le finalità perseguite da tutte le leggi in materia di urbanistica.

Corte costituzionale, sentenza 18 aprile 2012, n. 96



Il trascorrere del tempo può determinare, ad un certo punto, la necessità di rivedere il limite, spostandolo eventualmente in avanti. Tale intervento può essere effettuato però soltanto dallo stesso legislatore regionale (non in modo uniforme dal legislatore statale, per tutto il territorio nazionale), giacché per stabilire una nuova data, superando quella oggi fissata, sarebbe necessaria comunque una valutazione concreta del grado di utilizzazione delle strutture anteriori e delle condizioni in cui si trovano i territori agricoli dell'Umbria dopo l'avvio e lo sviluppo delle numerose iniziative in campo agrituristico registratesi negli ultimi decenni.

Emerge in modo evidente l'interesse primario a che le campagne non diventino luoghi di edificazioni massicce, che facciano ad esse perdere la loro intrinseca natura, per trasformarle in parchi turistici, nei quali l'attività agricola non sarebbe più reale e operante, **ma solo fittizia e subalterna ad attività alberghiere**. Ciò determinerebbe l'alterazione del **paesaggio, che deve essere invece tutelato e mantenuto**, pur nella cura e nel rinnovamento delle strutture esistenti, **nella sua essenziale natura agreste**.







E’ più forte:

- il valore costituzionale del paesaggio e del patrimonio storico-artistico (Art. 9 Cost.)
- rispetto al valore costituzionale dell’impresa (art. 41 Cost.)

Turismo: beni culturali ed ambientali/attività d'impresa

Il Presidente del Consiglio dei ministri, ha promosso, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge della Regione Lazio 13 agosto 2011, n. 14, recante: «Disciplina delle strutture turistiche ricettive all'aria aperta». Il ricorrente sostiene che, in base alle disposizioni legislative regionali, sarebbe offerta «la possibilità di installare, all'interno dei parchi naturali, tra l'altro manufatti prefabbricati, quali bungalow trilocali, bilocali, monolocali, capanni, gusci e tukul, nonché case mobili, con relativi preingressi e cucinotti».

Tali manufatti «si configurano come **strutture permanenti e determinano un mutamento dello stato dei luoghi e del relativo ambiente anche nelle aree protette**: di conseguenza vanno considerati strutture edilizie. Tuttavia, per effetto di siffatte disposizioni, **potrebbero essere realizzati senza l'acquisizione di alcun parere degli organi titolari della gestione del parco**». Risulterebbe evidente, dunque, l'illegittimità delle norme regionali impugnate: sia perché consentirebbero la realizzazione di strutture edilizie nelle aree protette, **senza l'acquisizione del necessario parere degli enti gestori dell'area stessa**; sia perché stabilirebbero in modo arbitrario che le installazioni di case mobili e dei relativi preingressi e cucinotti «costituiscono attività edilizia libera» anziché essere soggetti a titolo abilitativo edilizio» (come dovrebbero).





Corte costituzionale, sentenza 6 luglio 2012, n. 171



La Corte rammenta che le aree naturali protette sono disciplinate «in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese».

La legge regionale si pone in contrasto con la normativa sulle aree protette: in particolare si osserva che l'art. 22 della legge 394 del 1991 (legge quadro sulle aree protette), prevede l'adozione, con le modalità in esso stabilite, di regolamenti delle aree protette; e l'art. 11, comma 3, pone il **divieto di attività ed opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati**, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat.

La legge regionale laziale non prevede alcuna prescrizione o limitazione numerica delle installazioni consentite, né fa riferimento a iniziative di controllo o di verifica dell'impatto ambientale, perciò è incostituzionale (sia per violazione dell'art. 9 Cost., sia per violazione dell'art. 117, co. 2, lett. s, Cost.)





E’ più forte:

- il valore costituzionale del paesaggio e del patrimonio storico-artistico (Art. 9 Cost.)
- rispetto al valore costituzionale dell’impresa (art. 41 Cost.)